

STATUTO
CONSORZIO DI TUTELA DEL LIMONE DELL'ETNA IGP

Articolo 1
Denominazione, Sede, Durata

A tutti gli effetti di legge ed in particolare ai fini previsti dall'art.14, comma 15 e seguenti della legge 21 dicembre 1999 n. 256 ed ai sensi dell'art. 2602 e ss. del codice civile è costituito un consorzio volontario che assume la denominazione "Consorzio di Tutela del Limone dell'Etna IGP" (d'ora in poi Consorzio).

Il Consorzio ha sede legale in Acireale. Con deliberazione del Consiglio, qualora venissero a determinarsi i presupposti, potranno essere istituiti uffici amministrativi, tecnici o di rappresentanza o sedi distaccate in Italia o all'estero.

Il Consorzio è regolato dalle norme del presente Statuto.

La durata è stabilita fino al 31 dicembre 2060 ed è prorogabile a norma di legge.

Articolo 2
Zona di produzione

La zona di produzione del Limone dell'Etna è costituita dai territori dei Comuni della Provincia di Catania individuati nel Disciplinare di Produzione di cui al Reg. UE n. 2020/1533 del 15 ottobre 2020, GUUE Serie L 351 del 22 ottobre 2020.

Articolo 3
Scopi

Il Consorzio non persegue scopi di lucro ed ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo dell'IGP Limone dell'Etna:

1.Tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali dell'IGP Limone dell'Etna anche attraverso l'informazione al consumatore; avanzare proposte di disciplina regolamentare anche in attuazione del Disciplinare registrato e svolgere compiti consultivi relativi all'IGP Limone dell'Etna;

2.Promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre le eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il

miglioramento delle caratteristiche qualitative dell'IGP Limone dell'Etna.

3. Definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

4. Costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente Statuto, il marchio consortile;

5. Conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente; tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria in Italia e all'estero e vigilare affinché da parte di chiunque non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse, la dicitura IGP Limone dell'Etna, il marchio consortile, il segno distintivo della IGP Limone dell'Etna, il contrassegno ed ogni altro simbolo od dicitura che la identifichi ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture o simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

6. Estendere in Italia e all'estero la conoscenza, la diffusione dell'IGP Limone dell'Etna, nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

7. Costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente Statuto il marchio consortile e il logo "Limone dell'Etna IGP";

8. Operare la scelta dell'organismo di controllo autorizzato ai fini del Regolamento UE n. 1151/2012 ed assicurare l'applicazione del sistema di controllo a tutti i soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato dal Disciplinare registrato;

9. Collaborare nell'attività di vigilanza con l'ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del D.M. 12 ottobre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999 sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP nell'attività di vigilanza;

11. Richiedere benefici previsti dalla Regione, dallo Stato, dall'UE.

Per il perseguimento di quanto sopra il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie.

Inoltre il Consorzio nell'ambito degli scopi statutari svolge le seguenti attività nell'interesse dei consorziati:

- a) Favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare anche direttamente la vendita e l'esportazione da parte dei consorziati e che contribuiscano all'affermazione dell'IGP Limone dell'Etna;
- b) Supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;
- c) Assiste i soci in ogni questione di interesse comune;
- d) Promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione dell'IGP Limone dell'Etna o ad accrescere la rinomanza e la conoscenza;
- e) Intraprendere qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati.

Articolo 4 Logo del Consorzio

Il Consorzio provvederà ad istituire il marchio consortile che sarà trasmesso al Ministero per la necessaria approvazione.

Articolo 5 Soci

Ai sensi del D.M. del 12 aprile 2000 n. 61414 possono essere soci del Consorzio Limone dell'Etna:

- a) I produttori agricoli
- b) I confezionatori

Che partecipano attivamente al processo produttivo del Limone dell'Etna IGP, obbligatoriamente iscritti all'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, e sottoposti al controllo dello stesso. Alla categoria dei produttori agricoli spetta una percentuale di rappresentanza del 66%. Alla categoria dei confezionatori spetta una percentuale di rappresentanza del 34%.

Articolo 6 Domanda di ammissione

Chiunque ai sensi del precedente art. 5 desideri far parte del Consorzio deve presentare domanda scritta nella quale si

impegni ad adempiere a tutti i doveri che derivano dalla qualità di socio, versare la quota di iscrizione, versare le quote annuali.

La domanda deve contenere:

Nel caso di persone fisiche:

1. generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, partita IVA, iscrizione CCIA, email e PEC;

2. indicazione delle superfici coltivate a Limone dell'Etna IGP e delle produzioni medie ottenute in azienda e le quantità medie destinate all'industria;

3. l'accettazione del presente Statuto e l'assoggettamento a tutti gli obblighi previsti da esso, dalle deliberazioni degli organi consortili, nonché da leggi e regolamenti;

4. la dichiarazione di consentire o meno il trattamento dei dati personali ed aziendali per fini amministrativi, contabili, statistici, informativi, promozionali.

Nel caso di persone giuridiche:

1. oltre la documentazione di cui sopra, il certificato di iscrizione alla CCIAA e l'elenco dei soci produttori di Limone dell'Etna e delle produzioni medie;

2. delega specifica dei singoli aderenti al soggetto giuridico richiedente;

3. delibera dell'organo societario di richiesta di adesione al Consorzio; la domanda di società, associazioni, consorzi, cooperative deve essere sottoscritta dal legale rappresentante;

4. in caso di cooperativa di primo grado non è richiesta la delega specifica.

Sulla domanda di ammissione deciderà entro 60 giorni il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Quota di ammissione

Il socio è tenuto a versare una quota di ammissione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Coloro che subentrano ad un socio nella conduzione della stessa azienda sono esonerati dal pagamento della quota di ammissione.

Articolo 8

Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a rispettare tutte le norme dello Statuto e dei regolamenti (se adottati), nonché quelle emanate

dall'assemblea in applicazione dello stesso Statuto, con particolare riguardo al pagamento dei contributi annuali, come pure tutte le norme nazionali o comunitarie concernenti direttamente o indirettamente la produzione o l'immissione in commercio del Limone dell'Etna e segnatamente quelle contenute nel Disciplinare di produzione, nonché tutte le altre norme e procedure che potranno essere adottati dagli organi del Consorzio per il raggiungimento degli scopi sociali.

I soci non devono agire in modo da arrecare pregiudizio morale o materiale nei confronti della compagine consortile del Consorzio stesso e soprattutto nei confronti dell'IGP Limone dell'Etna.

I soci sottoporranno al Collegio Arbitrale di cui all'art. 22 le controversie che eventualmente sorgeranno con il Consorzio. Il Consorziato dovrà consentire ed agevolare il controllo da parte dell'organismo, pubblico o privato, autorizzato ad effettuare attività di vigilanza secondo le rispettive competenze.

Articolo 9

Sanzioni

Al socio che non rispetti gli obblighi derivanti dal presente Statuto il Consiglio di Amministrazione applicherà, con apposita deliberazione, in relazione alla gravità della violazione, una delle seguenti sanzioni:

censura con diffida;

sanzione pecuniaria fino a tre volte il contributo annuale;

esclusione dal Consorzio.

Il socio escluso non ha diritto al rimborso della quota di iscrizione e delle quote annuali.

Articolo 10

Diritti dei consorziati

I soci hanno diritto:

a)usufruire dei servizi consortili;

b)utilizzare il marchio consortile.

Articolo 11

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, decadenza dei requisiti di ammissione, recesso, esclusione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il socio recede mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata a.r. o PEC. Se trattasi di persone giuridiche la comunicazione deve essere firmata dal legale rappresentante.

Il recesso diviene efficace alla fine dell'esercizio in corso. E' escluso il socio che:

1. arrechi danno morale o materiale al Consorzio;
2. che non corrisponda il contributo associativo;
3. che svolga attività in contrasto con quelle del Consorzio.

La perdita della qualità di consorziato, da qualunque motivo dipenda, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati e la quota di partecipazione accresce proporzionalmente quella degli altri Consorziati. (art. 2609 del C.C.)

Articolo 12

Contributi annuali

I soci, oltre la quota di iscrizione una tantum stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sono tenuti al versamento di un contributo annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di prodotto controllato e certificato, in base ai dati forniti dall'organismo di controllo autorizzato.

Eventuali contributi straordinari possono essere stabiliti solo dall'Assemblea dei soci.

Articolo 13

Organi sociali

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il/i Vice Presidente se eletti;
5. il Collegio dei Sindaci.

Articolo 14

Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci del Consorzio, anche rappresentati singolarmente e/o in forma associata, e potrà essere convocata anche al di fuori della sede legale, purché

in Italia. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Le sue deliberazioni obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Il diritto di voto è riservato ai soci in regola con il pagamento delle quote annuali. Se produttori sulla base della quantità di prodotto idoneo o certificato dall'organismo di controllo. Se confezionatori sulla base della sede del centro di confezionamento (areale IGP o no), quantità di prodotto certificato dall'organismo di controllo.

I voti saranno ripartiti al 66% in capo ai produttori agricoli e al 34% in capo ai confezionatori.

E' ammesso l'istituto della delega. La rappresentanza è limitata a non più di due deleghe per socio.

Il consorzio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione. E' obbligatoriamente convocata entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

I soci persone giuridiche partecipano attraverso il legale rappresentante o persona da lui delegata.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio;
- b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme previste dal presente Statuto;
- c) nomina su proposta del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio sindacale ed il relativo Presidente;
- d) determina l'eventuale compenso dei componenti del Collegio Sindacale sia deliberando direttamente, sia delegando il Consiglio di Amministrazione, con o senza predeterminazione di limiti o criteri;
- e) delibera la scelta dell'Organismo di controllo;
- f) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e comunque previsti dal presente Statuto anche in attuazione dei relativi regolamenti nonché su ogni argomento attinente all'ordine del giorno riportato dalla lettera di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria adotta inoltre le delibere relative alla modifica del Disciplinare di produzione, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria:

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi ed in seconda convocazione con almeno un terzo di essi.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello Statuto, la proroga della durata del Consorzio, lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori, sono adottate sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi. Una volta adottate le delibere riguardanti le modifiche allo Statuto e quelle al Disciplinare di produzione dovranno poi essere sottoposte per l'approvazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Inoltre rientra nei poteri dell'Assemblea straordinaria svolgere ogni altra funzione che rientra negli scopi statutari non attribuita ad altri organismi consortili e sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Funzionamento delle Assemblee

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci. Il Presidente nomina il Segretario e sceglie preliminarmente due soggetti presenti per esercitare l'ufficio di scrutatore, qualora necessario.

Entrambe le Assemblee sono convocate almeno una volta l'anno entro i termini di legge; in via straordinaria sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o sia richiesto dai Sindaci o quando ne facciano domanda scritta un terzo dei soci. In tale domanda i soci devono indicare gli argomenti oggetto di trattazione e la convocazione deve farsi entro il termine di due mesi dal ricevimento della domanda.

Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie debbono farsi mediante comunicazione scritta ai singoli soci. Tale avviso

deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione. Le convocazioni potranno essere effettuate anche tramite raccomandata a mano, fax, posta elettronica.

Articolo 16 **Rappresentatività**

Ogni socio produttore ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto idoneo o certificato dall'organo di controllo. Ogni socio confezionatore ha diritto ad un numero di voti proporzionali alla quantità di prodotto certificato dall'organismo di controllo.

Alla categoria dei produttori agricoli è riservata una percentuale di rappresentanza negli organi pari al 66%, mentre alla categoria dei confezionatori è riservata una percentuale di rappresentanza pari al restante 34%. Ciò in caso di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alle medesime categorie. In caso di non totale adesione della categoria dei confezionatori, la percentuale di rappresentanza della suddetta categoria è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata e conforme ai soggetti controllati della stessa categoria non aderenti al Consorzio.

La determinatezza del numero e dell'ampiezza delle classi di cui al presente articolo verranno definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea secondo le maggioranze definite nei successivi articoli, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, in modo conforme ai requisiti di rappresentatività e rappresentanza dei soggetti partecipanti al processo produttivo della IGP Limone dell'Etna secondo quanto espressamente previsto nei D.D. M.M. del 12 aprile 2000 n. 61413 e 61414 riguardanti i requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela e i criteri di rappresentanza negli organismi sociali medesimi.

Articolo 17 **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti.

Il riparto degli amministratori da eleggere deve essere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi ai sensi del regolamento di cui al decreto del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Gli eletti devono essere soci del Consorzio o rappresentanti espressamente delegati di aziende associate. La carica di consigliere non è delegabile.

Ai consiglieri non sono dovuti gettoni di presenza, tuttavia l'Assemblea può deliberare la concessione di rimborsi spese agli amministratori chiamati a svolgere specifici incarichi, anche di carattere continuativo, in favore del Consorzio.

Il Consiglio elegge a maggioranza semplice nel proprio seno, con votazione segreta, il Presidente, e può eleggere, con le stesse modalità uno o due vice presidenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora nel corso di un esercizio vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori, il CdA provvederà a sostituirli mediante cooptazione secondo quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.

Le categorie devono rispettare i criteri di rappresentanza negli organi sociali così come previsto dall'art. 3 del D.M. del 12 aprile 2000 n. 61414 ed in particolare quanto riportato all'art. 3 e art. 4 lett. B) del D.M. del 12 aprile 2000 n. 61413.

La redazione dei verbali del Consiglio può essere affidata anche ad un segretario estraneo al Consiglio.

Articolo 18 **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, fatte salve le facoltà attribuite all'assemblea per legge o dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio:

- a) nomina il Presidente, il o i vice presidenti, eventualmente il tesoriere;
- b) predispone i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- d) propone all'Assemblea eventuali regolamenti;
- e) propone all'Assemblea l'ammontare delle quote annuali e dei costi dei servizi consortili;
- f) delibera sull'ammissione dei soci, sulla loro decadenza, sul recesso e sull'esclusione;
- g) cura la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- h) conferisce procure sia generali che speciali;
- i) assume e licenzia il personale, fissandone mansioni e retribuzioni.

Articolo 19

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta tramite lettera o fax o posta elettronica almeno otto giorni prima ovvero, in casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto, a parità di voti prevale il voto del presidente.

I consiglieri assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica.

I verbali del consiglio sono firmati dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Articolo 20

Il Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni, ha la rappresentanza legale del Consorzio ed il potere di firma.

Può delegare la firma o la rappresentanza del Consorzio al Vice Presidente (se eletto), ad un consigliere, al Direttore. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente i poteri spettano al/ai vice presidenti o ad un consigliere designato di volta in volta dal Consiglio.

Articolo 21

Il Collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci è composto da tre componenti nominati dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni, scadono con il Consiglio e sono rieleggibili.

Il presidente è eletto a maggioranza dal collegio.

In caso di dimissioni, decadenza, recesso, l'assemblea elegge il sostituto.

Ai sindaci può spettare un compenso annuo stabilito dall'assemblea oltre ad eventuali rimborsi spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Essi hanno i doveri e i poteri stabiliti dal codice civile.

Il collegio delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere, gli accertamenti e i rilievi devono essere verbalizzati.

Il Consorzio può anche optare per il sindaco unico, purché iscritto al registro dei revisori contabili.

Articolo 22 **Comitato Scientifico**

E' prevista la possibilità di istituire un Comitato Scientifico.

Articolo 23 **Utilizzatori**

Con apposito Regolamento il Consorzio potrà prevedere e regolamentare le modalità di uso della denominazione "Limone dell'Etna IGP", il logo del prodotto e/o del Consorzio, nei trasformati.

Articolo 24 **Clausola arbitrale**

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci ed il Consorzio o tra soci attinenti all'attività sociale esecuzione delle norme contenute nel presente Statuto purché non riservate dalla legge alla competenza dell'Autorità giudiziaria sarà decisa da un collegio di tre arbitri. Due degli arbitri sono nominati da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Catania.

Qualora le parti in conflitto fossero più di due si seguirà il medesimo criterio.

Gli arbitri giudicheranno irrispettivamente, secondo equità, e la loro decisione viene riconosciuta dai soci con l'accettazione del presente Statuto.

Articolo 25 **Direttore**

Se ritenuto opportuno l'Assemblea su proposta del Consiglio può provvedere alla nomina di un direttore del Consorzio tra non soci, determinandone compiti ed eventuale retribuzione.

Articolo 26
Fondo sociale, proventi e bilancio

Il fondo sociale del Consorzio è costituito da:

1. quote di iscrizione;
2. beni mobili o immobili pervenuti o acquistati;
3. erogazioni e lasciti;

I proventi sono costituiti da:

1. quote annuali;
2. quote straordinarie;
3. rendite del fondo sociale;
4. contributi e rimborsi.

Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il CdA redige il conto preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre per approvazione all'assemblea, non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 27
Ripartizione dei costi funzioni erga omnes

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2000 n. 410 art. 1, i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'art. 14 comma 15 e ss. della legge 21 dicembre 1999 n. 526 sono posti a carico di:

- a) tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
- b) dei soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio, appartengono alle corrispondenti categorie individuate all'art. 4 del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000.

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'art. 3 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000. Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'organismo autorizzato ed idonea ad essere certificata come IGP. Sono poste a carico delle categorie individuate all'art. 4 del D.M. 61413 le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all'art. 2 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 graveranno esclusivamente sui soci del Consorzio, mai potranno essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

Articolo 28 **Libri obbligatori**

Il Consorzio deve tenere oltre a quelli previsti dalla legge i seguenti libri:

- 1.libro dei soci
- 2.libro delle assemblee
- 3.libro del Consiglio di Amministrazione
- 4.libro del Collegio sindacale

Articolo 29 **Scioglimento del Consorzio**

Il Consorzio addiviene allo scioglimento per una delle seguenti cause:

- a)Decorso del termine
- b)Conseguimento dell'oggetto o impossibilità di conseguirlo
- c)Deliberazione unanime dei consorziati
- d)Altre cause previste dalla legge

Qualora venga deciso lo scioglimento del Consorzio l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone le funzioni e gli emolumenti.

Articolo 30 **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni del vigente Codice Civile, delle leggi, decreti e delle leggi speciali in materia.